

GLI ESPERTI RISPONDONO

Sgravi fiscali sui mobili solo se si ristruttura la casa

Fisco e agevolazioni: la data delle fatture d'acquisto degli arredamenti deve essere successiva a quella di inizio dei lavori nell'appartamento

Quali sono i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate per l'applicazione del Decreto Energia?

E' possibile fruire della detrazione del 50%, per un importo non superiore a 10mila euro, sulle spese sostenute per mobili e grandi elettrodomestici acquistati tra il 6 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013. Il presupposto del nuovo beneficio fiscale è la contemporanea presenza di spese di intervento per il recupero edilizio (compresi la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, gli interventi tesi alla ristrutturazione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi). Possono essere agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi ed è consentita la fruizione del beneficio anche per i beni destinati all'arredo di una parte dell'immobi-



Lavori di ristrutturazione edilizia

Professionisti.it

Il tuo servizio dal professionista in Italia

In collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

le dove non ci sia stato un intervento edilizio, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi agevolati. Tra i mobili agevolabili rientrano, ad esempio: letti, armadi, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone ma anche i materassi e

apparecchi di illuminazione. Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, condizione per poter fruire della nuova agevolazione è che gli stessi siano dotati di etichetta energetica di classe A+ o superiore. A per i forni (per quanto riguar-

da gli elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica, le spese sono agevolabili se per quella tipologia non sia ancora previsto l'obbligo). L'Agenzia delle Entrate chiarisce che le spese documentate riguardanti l'acquisto di mobili ed elettrodomestici devono essere sostenute tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013. Nella circolare si ritiene possibile che le spese in esame siano sostenute anche prima di quelle di ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni vengono destinati. Pertanto, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese edilizie siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

Franco Alessio
Dottore commercialista

➔ FAMIGLIA

Assegnare l'alloggio non è assistenza

Con sentenza di separazione il giudice può adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sostituzione dell'assegno di mantenimento?

L'assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge che dal punto di vista economico è più debole. Tuttavia può essere disposta a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma comunque considerati non autosufficienti economicamente. Ciò significa che in assenza di figli, il coniuge non proprietario non può essere assegnatario della casa coniugale anche laddove versi in situazione economicamente difficile, proprio perché l'assegnazione non può considerarsi una misura assistenziale. Pertanto, in assenza dei figli, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sostituzione o alla stregua dell'assegno di mantenimento, non potendo, l'assegnazione, sopperire ai bisogni economici del coniuge che versa in stato di bisogno.

Paola Sculco
Avvocato

➔ PREVIDENZA

Sussidi al nido per le mamme

Quali chiarimenti ha dato l'Inps sulla fruizione del contributo per i servizi di nido alle madri lavoratrici?

Sono stati definiti criteri di accesso e modalità di utilizzo del contributo conferito alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia. La madre lavoratrice presenta domanda telematica all'Inps. Ora l'Inps ha fornito altre indicazioni. Il contributo potrà essere corrisposto esclusivamente se lo stesso viene svolto da una struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco, pubblicato sul sito dell'Istituto. L'Inps comunicherà agli asili nido interessati i nominativi delle madri lavoratrici beneficiarie e dei relativi figli, nonché il numero di mesi di beneficio di ciascuna e provvederà direttamente al pagamento delle strutture fino a concorrenza dell'importo di 300 euro mensili e per un massimo di 6 mesi. Gli asili nido devono inviare alla sede Inps competente fattura per ogni minore.

Gianluca Anselmi
Consulente del lavoro